



Città di Monte Sant'Angelo

Regolamento ICI

{
Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 25/2/2009
Modificato con Deliberazione di Consiglio n. 25 del 18/04/2001
Modificato con Deliberazione di Consiglio n. 37 del 15/07/2008
}



CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1

Oggetto del regolamento

1. In conformità agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con il presente regolamento è stabilita la disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per quanto non disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, indicato nel prosieguo con "decreto", e dalle altre disposizioni vigenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti.

2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2000, ai sensi dell'articolo 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 2
Finalità del regolamento

1. La potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili è esercitata dall'ente per conseguire il miglior livello di efficienza dell'attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti.

CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI

Art. 3
Aliquote

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 6 del decreto, entro i limiti minimo e massimo dallo stesso stabiliti, tenuto particolarmente conto:

a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie e per assicurarne l'equilibrio economico-finanziario, motivate con idonei riferimenti nell'atto deliberativo;

b) delle diversificazioni previste dalle norme vigenti;

c) delle agevolazioni previste per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

Art. 4
Detrazioni

1. La misura delle detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita annualmente dal Consiglio comunale, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, con particolare considerazione:



- a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie per assicurarne l'equilibrio economico-finanziario, motivate adeguatamente nell'atto deliberativo;
- b) delle agevolazioni da accordarsi ai contribuenti per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

CAPO III ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Art. 5 Amministrazioni pubbliche

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lett. a), del decreto, si applica agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, destinati esclusivamente agli usi rientranti nei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 6 Enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lett. i), del decreto, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soli enti non commerciali di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie od in qualità di locatari finanziari, dai medesimi enti non commerciali utilizzatori (esempio case canoniche parrocchiali, oratori).

CAPO IV AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

Art. 7 Abitazioni concesse in uso a parenti

L'aliquota ridotta eventualmente deliberata dall'ente e le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono applicate anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito, da persone fisiche a parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, siano intestatarie di una delle utenze e paghino regolarmente la tassa (tariffa) sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, c. 2, del d.lgs. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:



- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che presentati all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.
- c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Art. 8 (1)
Pertinenze dell'abitazione principale
(con effetto dal 1 gennaio 2009)

- 1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 446/1997, agli effetti dell'esenzione dell'I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole ed esclusivo a servizio della predetta abitazione; pertanto non si considerano pertinenze le unità immobiliari concesse, anche in parte, in locazione o/e comodato d'uso a terzi.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e hanno lo stesso numero di mappa catastale della abitazione della quale costituiscono pertinenza.
- 3) In caso di immobili classificati nella categoria catastale C/6 (garage, box, posti auto), costituisce pertinenza dell'abitazione principale il locale adibito a esclusivo utilizzo della stessa, ancorché ubicato in edificio diverso, limitatamente a un solo locale, nel caso in cui detto locale manchi nell'edificio o complesso immobiliare ove è ubicata l'abitazione principale solo se posseduto interamente o in comproprietà con il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
- 4) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dalla normativa tributaria.

(1) Art. 8
Pertinenze dell'abitazione principale
(vecchio articolo)

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 *si intende* per pertinenza la soffitta, la cantina ubicata nella stessa unità immobiliare nel quale è ricompresa l'abitazione principale; inoltre è assimilabile una sola unità catastale per categoria.
3. Ai fini di cui al comma 1 *si intende* per pertinenza il singolo garage o box auto con superficie non superiore a mq **30** anche ubicato al di fuori dell'unità immobiliare.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze sono considerate unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto di cui al decreto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.
4. La detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto, disposta in favore dell'abitazione principale, si effettua sull'imposta dovuta sia per l'abitazione che per le pertinenze di cui al precedente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative e dilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari



- 5) Al fine di poter beneficiare di detta esenzione, il contribuente è tenuto a presentare al Comune un'apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'esenzione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.
- 6) Nel caso in cui la pertinenza sia posseduta in comproprietà, l'esenzione spetta a tutti i proprietari proporzionalmente alla quota di possesso.
- 7) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.»

CAPO V

POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ACCERTATIVA

Art. 9

Devoluzione quota del gettito

1. Per il potenziamento dell'ufficio comunale tributi in sede di approvazione del bilancio è stabilita la quota, entro il limite del 0.50% dell'imposta che sarà riscossa nell'esercizio, da destinare con le modalità di cui al successivi articoli 10 e 11 al fine suddetto.

Art. 10

Potenziamento uffici tributi

1. L'importo determinato con le modalità di cui all'articolo precedente è destinato, per una quota non inferiore al 50% determinata annualmente dalla Giunta comunale, all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per interventi formativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altri banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 11

Incentivazione del personale

1. La quota residua dell'importo determinato secondo quanto disposto dall'art. 9, dedotta la parte destinata al potenziamento dell'attività di controllo di cui all'articolo precedente, è attribuita al personale addetto all'ufficio tributi quale compenso incentivante, da corrispondere in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta.

**Art. 12****Accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento**

1. Il comune entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento liquidando l'imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.

CAPO VI**SEMPLIFICAZIONE ED AGEVOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO****Art. 13****Versamento effettuato da un contitolare**

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento Generale delle entrate tributarie, previa specificazione delle modalità esecutive da determinarsi con apposito atto, si stabilisce che i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, dovranno essere effettuati mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale o mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.

2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, dagli eredi o da altri aventi causa (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile.

3. Qualora uno o più comproprietari o contitolari versino l'importo dagli stessi dovuto, il soggetto che ha effettuato il versamento *cumulativo* può ottenere, a richiesta, il rimborso della maggiore imposta pagata rispetto a quella di sua competenza, sempreché l'importo da rimborsare superi quello stabilito dal D.P.R. 16.04.99, N. 129 fissato attualmente in lire 32.000.

4. La norma del precedente comma 2, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

5. Si considerano validi e pertanto non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata.

CAPO VII**AREE FABBRICABILI****Art. 14****Criteri di riconoscimento della ruralità**



1. Ai fini del riconoscimento della ruralità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si fa riferimento all'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli le sole persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'iscrizione agli istituti previdenziali è accertata d'ufficio, ove necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 15 **Definizione di aree fabbricabili**

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti ovvero adottati anche se non ancora approvati, od in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.

Sono, altresì considerate aree fabbricabili, indipendentemente da fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici il suolo interessato per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio; durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria.

Sono considerati non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale per i quali sussistono le condizioni soggettive di cui al secondo comma dell'articolo precedente e le altre stabilite dalle disposizioni vigenti. Non possono, altresì, essere considerate fabbricabili quelle aree che risultano essere

assoggettate dagli strumenti urbanistici generali a vincolo di inedificabilità assoluta o che per disposizioni legislative statali e regionali risultino di fatto inedificabili.

Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 16 **Valore imponibile**

1. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e ai tempi necessari all'effettiva edificazione indipendentemente dalla volontà dei proprietari.

2. Per le aree fabbricabili non comprese in strumenti urbanistici attuativi vigenti nella determinazione del loro valore venale in comune commercio è tenuto conto della effettiva possibilità futura di utilizzare il suolo a scopo edificatorio.

3. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune in base alla stima effettuata, sulla scorta degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico-urbanistico dell'Ente che corredata la stessa di una propria motivata relazione illustrativa. Allo scopo, costituisce,



periodicamente, una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamandovi a parteciparvi il sindaco o suo delegato, i responsabili degli uffici comunali tributari ed urbanistico o tecnico e la commissione consiliare dell'assetto del territorio.

I valori determinati per l'anno di cui al c. 3, valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 17

Razionalizzazione dell'attività accertativi

. Il comune non procede all'accertamento di maggior valore di aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 28.12.99.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei c.3 dell' articolo 16, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 18

Aree divenute in edificabili

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui le stesse aree sono divenute inedificabili.

2. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura di cui all'art.14, comma 5, del decreto, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, non eccedente i tre anni.

CAPO VIII

FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI

Art. 19

Riduzione d'imposta

1. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art. 8 del decreto.

2. Sono considerati inagibili od inabitabili i fabbricati per i quali, non sussistendo più i requisiti per il rilascio dei rispettivi certificati di agibilità od abitabilità, risultano permanentemente inadatti all'uso al quale sono destinati.

3. L'inagibilità od inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il contribuente, in alternativa, ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, nella quale deve indicare la sussistenza delle condizioni che rendono inagibile od inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile specificando la data dalla quale le stesse hanno avuto



inizio, in tal caso il Comune può effettuare ogni accertamento per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita delle condizioni indicate nei commi precedenti presentando apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data in cui il fabbricato non risulta più soddisfare le medesime condizioni. In caso di mancata o tardiva comunicazione, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, è applicata la sanzione di L. 100.000 (centomila).

CAPO IX SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 20 Criteri applicativi

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili sono applicate, entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del decreto, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 472, e successive modificazioni, ed alla normativa di carattere regolamentare adottata in proposito dall'amministrazione comunale giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 giugno 1998 vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. in data 11.09.98 prot. 2800 .

2. Nel determinare la misura della sanzione in conformità alle disposizioni richiamate nel comma precedente è tenuto particolarmente conto, oltre ai principi ed ai criteri dalle stesse indicati, di circostanze esimenti ed attenuanti al fine di incentivare gli adempimenti tardivi, anche mediante il ricorso all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al vigente *regolamento delle entrate*.

3. Nel caso di nuova determinazione della rendita catastale non sono dovuti sanzioni ed interessi per effetto di essa, fino alla data dell' avvenuta comunicazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.



ALLEGATI



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)

copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO: " Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

L'anno duemila il giorno 25 del mese di febbraio nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo.

In seguito a provvedimenti del Presidente del Consiglio in data **21 febbraio, 2000**, che fissava la convocazione **Straordinaria** di detto Consiglio, nei modi e termini di legge sono stati convocati i Consiglieri Comunali mediante avvisi scritti, consegnati a domicilio dei medesimi e contenenti l'elenco degli oggetti da trattarsi, provvedendosi nel contempo, a partecipare al Prefetto della Provincia il giorno e l'oggetto della convocazione, a pubblicare all'Albo Pretorio l'ordine del giorno ed a depositare, con i necessari documenti, le proposte da trattarsi.

Alle ore 16,00 di oggi il Prof. **Pasquale Palumbo** ha assunto la Presidenza ed ha fatto eseguire l'appello nominale, dal quale sono risultati:

	P	A		P	A
<i>Vergura Luigi</i>	X	<input type="checkbox"/>	<i>Gabriele Matteo</i>	X	<input type="checkbox"/>
<i>Totaro Giuseppe</i>	X	<input type="checkbox"/>	<i>Cannata Carlo G.</i>	X	<input type="checkbox"/>
<i>Ciuffreda Michele</i>	X	<input type="checkbox"/>	<i>Nigri Antonio</i>	X	<input type="checkbox"/>
<i>Palumbo Pasquale</i>	X	<input type="checkbox"/>	<i>Picaro Michele</i>	X	<input type="checkbox"/>
<i>Fidanza Matteo</i>	X	<input type="checkbox"/>	<i>Ciliberti Andrea</i>		X
<i>Fidanza Luca</i>	X	<input type="checkbox"/>	<i>Colangelo Vito</i>	X	<input type="checkbox"/>
<i>Ferosi Michele</i>	X	<input type="checkbox"/>	<i>Granatiero Giovanni</i>	X	<input type="checkbox"/>
<i>Ricucci Matteo</i>	X	<input type="checkbox"/>	<i>Di Iasio Antonio</i>	X	<input type="checkbox"/>
<i>Falcone Giuseppe</i>	X	<input type="checkbox"/>	<i>Tiberi Antonio</i>	X	<input type="checkbox"/>
<i>Lombardi Leonardo</i>		X	<i>Simone Giuseppe</i>	X	<input type="checkbox"/>
<i>Mazzamurro Luigi</i>	X	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Consiglieri Presenti n. 19 assenti n. 2 su 21 assegnati al Comune e su 21 attualmente in carica.

Assiste il Segretario Generale del Comune *dott. Giovanni Renzulli*

Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale per deliberare, trattandosi di affare che si discute in seduta di **prima convocazione**, dichiara aperta la seduta stessa ponendo in discussione l'oggetto sopra indicato.



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)

L'Assessore Frattaruolo Michelantonio illustra nei suoi aspetti generali il Regolamento in esame e fa rilevare, in particolare, che sono state previste fattispecie evidenziate dai cittadini. In modo particolare sono stati presi in esame ed accolte le richieste di considerare come unico alloggio le abitazioni costituite da unità accatastati singolarmente ma intercomunicanti, estendere le agevolazioni per la casa di abitazione anche alle pertinenze come i box di modeste superficie.

Nella discussione sono intervenuti i seguenti consiglieri:

Falcone: osserva che negli accertamenti già notificati sono riportate degli errori e sono stati effettuati da alcuni contribuenti dei pagamenti superiori a quelli dovuti.

Picaro: chiede di estendere tra le esenzioni anche le canoniche parrocchiali, in quando sono da considerarsi quali immobili connessi all'esercizio del culto.

Il Responsabile dei servizi Economici - finanziari dott. Rinaldi, presente in consiglio, chiarisce che è possibile l'estensione delle esenzioni e comunque prevedibile tra gli enti non commerciali a condizione che oltre che utilizzati siano anche posseduti dallo stesso.

--Simone: Propone di esentare dall'imposta le aree edificabili facenti parte della zona E, in cui le realizzazioni di interventi non vengono effettuate per colpa, non dei proprietari, ma dell'assenza di programmi del comune, specificando inoltre di prevedere anche un abbattimento per ogni anno di ritardo nell'eventuale realizzazione delle opere.

Totaro: Fa rilevare che la proposta di Simone non è accettabile, in quanto non è giustificato da alcuna norma. Osserva, inoltre che in seno alla commissione consiliare bilancio, programmazione e finanze..

Ferosi: Propone di determinare in mq.30 le superficie dei box da ritenersi pertinenze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

--Tenuto presente la relazione dell'Assessore e gli interventi avutisi;

--Visto lo schema del Regolamento , opportunamente modificato come da proposte concordate in consiglio nel corso del dibattito;

- Premesso che con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni veniva istituita l'imposta comunale sugli immobili con decorrenza 1993;
- che gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone la facoltà dell'Ente di disciplinare con apposito regolamento le proprie entrate tributarie, stabilendo, altresì, ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione dell'imposta.



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)

- Rilevato che l'ufficio ha predisposto apposito regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e che la commissione consiliare al bilancio nella seduta del 10.02.2000 ha esaminato lo stesso con alcuni rilievi in parte accolti dall'Amministrazione.
- Ritenuto opportuno provvedere in merito mediante l'adozione del presente atto per l'approvazione del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili costituito da 20 articoli.
- Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno, n. 142 con rilievo sulle pertinenze sull'articolo 8 in quanto una simile interpretazione non risulta conforme a quanto disposto dal parere del Consiglio di Stato sez. III del 24.11.98 prot. N 1279/98 mancante l'elemento oggettivo del rapporto funzionale tra la cosa principale e la cosa accessoria.
- Preso atto del visto di conformità del Segretario Generale alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 comma 68 della legge 127/97 e della determinazione sindacale n. 290 del 26.04.99
- Visto il novellato articolo 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142
- **Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge**

DELIBERA

Di approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili composto da 20 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il presente regolamento ha effetto con decorrenza 01.01.2000 ai sensi dell'articolo 30, comma 14 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, e degli altri documenti prescritti sia trasmessa, a cura del Segretario dell'Ente, al Ministero delle Finanze, nei termini e nelle modalità previsti dall'articolo 52 decreto legislativo 15.12.97 n. 446 così come modificato dall'articolo 1, primo comma, lettera s del decreto legislativo 30.12.99 n. 506, e che altra copia sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per la durata stabilita dall'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Rinaldi

Il Segretario Generale
f.to dott. Giovanni Renzulli



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)

Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno oppure dal al

.....

e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li

IL SEGRETARIO

GENERALE

REGIONE PUGLIA

n. Prot..

Foggia, li



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 15/07/2008

OGGETTO: REGOLAMENTO I. C. I. – APPROVAZIONE DI MODIFICA ALL'ART. 8
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'anno duemilaotto, addì quindici del mese di luglio alle ore 9,00 9,00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale del Comune di Monte Sant'Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del Consiglio comunale prot. 8578 del 9/7/2008_____, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. Alla seduta di prima convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, disposto dal Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CILIBERTI Dott. Andrea	SI		12	GRANATIERO Dott. Giovanni	SI	
2	TOTARO Dott. Giuseppe		SI	13	DI IASIO Ing. Antonio	SI	
3	CIUFFREDA Sig. Domenico	SI		14	DI BARI Prof. Donato	SI	
4	TOTARO Sig. Damiano	SI		15	VERGURA Avv. Luigi	SI	
5	TOTARO Sig. Vincenzo	SI		16	NIGRI Dott. Antonio Giuseppe	SI	
6	MAZZAMURRO Dott. Luigi	SI		17	PETTINICCHIO Avv. Antonio	SI	
7	FEROSI Avv. Michele	SI		18	TROIANO Dott. Mario	SI	
8	SAVASTANO Dott. Matteo	SI		19	PALUMBO Prof. Pasquale	SI	
9	GALLI Prof. Marco	SI		20	FUSILLI Sig. Michele	SI	
10	NOTARANGELO Geom. Matteo	SI		21	ARMILLOTTA Dott. Salvatore Antonio	SI	
11	TARONNA Sig. Donato	SI					

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 1 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE (COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE **Dott. Michele Campanelli** (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000).

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono presenti in aula tutti gli Assessori. **NASUTI prof. Francesco**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta esprime parere favorevole

Monte Sant'Angelo, li 26/06/2008

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere favorevole

Monte Sant'Angelo, li 26/06/2008

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO PROVINCIA DI FOGGIA

Successivamente all'appello, oltre che Totaro Giuseppe risultano assenti i consiglieri Vergura, Pettinicchio e Fusilli.

NOTARANGELO: la presente è finalizzata a disciplinare più efficacemente le agevolazioni ammesse per le pertinenze delle abitazioni principali

TROIANO Ritiene che la disposizione si penalizzante per pertinenze superiori a 40 mq. In commissione è emersa la soluzione concordata del comma 3 dell'art. 8 che prevede che il comma 3 limita l'agevolazione ai soli immobili classificati C/6 ovvero posti auto e box. Per godere di questa agevolazione è necessario che l'immobile sia in comunione col coniuge. Se ne deduce che non sia un'agevolazione estesa a ogni immobile classificato C6. È necessaria produrre autocertificazione che può anche essere utilizzata anche ai fini della Ta.r.s.u.

MAZZAMURRO Fa rilevate che vi è il rischio che si riscuota almeno 15000 euro in meno, ma potrebbero esserci maggiori entrate per la Tassa rifiuti solidi.

NOTARANGELO Le monori entrate possono essere verificate e introdotti i correttivi non prima dell'efficacia della disposizione e approvazione che avverrà con il 2009.

SINDACO La proposta ha in ogni caso il parere positivo del Capo Settore competente e non deve preoccupare. Invita all'approvazione.

NIGRI Ritiene che vi sia una contraddizione e mancanza di linearità da un lato si propone una agevolazione che riduce le entrate a titolo di I.C.I. prima si è però approvata una aumento di imposte per i cittadini con approvazione dell'istituzione dell'addizionale I.r.pe.f.

PALUMBO: Dichiaro il proprio orientamento favorevole alla proposta ma a controllare che l'agevolazioni non vadano al di là di pertinenze che non sono reali box e garage. Vanno fatti gli opportuni controlli perché l'agevolazione andrà a favore di coloro i quali hanno rimesse auto distanti dalla propria abitazione. Invita a non tollerare evasioni della I.c.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che, con deliberazione di Consiglio comunale del 25. 2. 2000, n. 4, vista favorevolmente dal Co.re.co. di Foggia in data 28. 3. 2000, prot. n. 542, pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 100/2000, veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., in ottemperanza con le disposizioni degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15. 12. 1997, n. 44;
- che, successivamente, il predetto regolamento veniva modificato con deliberazione del Consiglio comunale 18 aprile 2001, n. 25 esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che l'art. 8 disciplina le "Pertinenze dell'abitazione principale"

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 si intende per pertinenza la soffitta, la cantina ubicata nella stessa unità immobiliare nel quale è ricompresa l'abitazione principale; inoltre è assimilabile una sola unità catastale per categoria.

3. Ai fini di cui al comma 1 si intende per pertinenza il singolo garage o box auto con superficie non superiore a mq 30 anche ubicato al di fuori dell'unità immobiliare.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze sono considerate unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto di cui al decreto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.

4. La detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto, disposta in favore dell'abitazione principale, si effettua sull'imposta dovuta sia per l'abitazione che per le pertinenze di cui al precedente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari”.

RILEVATO che la definizione di pertinenza riportata nel regolamento all'articolo 8 risulta incoerente con la disposizione dell'articolo 818 del Codice civile e, precisamente, quella di dichiarare pertinenze tutti i locali con le caratteristiche catastali C/2, C/6 e C/7, indipendentemente dalla loro ubicazione rispetto all'abitazione principale e che, inoltre, pone senza giustificazione legale un limite di mq. 30 per i box anche per quelli presenti presso la stessa unità immobiliare;

RITENUTO opportuno provvedere a dare una definizione più coerente con il dettame legislativo della nozione di pertinenza, con una limitata deroga, tra l'altro consentita dai chiarimenti forniti proprio in tema di I. C. I. dal Consiglio di Stato nel parere del 24. 11. 1998, n. 1279, ad avviso del quale i comuni hanno la possibilità di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni del Codice civile e ciò in base all'art. 818 dello stesso codice che prevede che "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”;

RITENUTO di dover uniformare anche il Regolamento comunale al parere del Consiglio di Stato e della Circolare ministeriale n. 114/E del maggio 1999, circa l'applicazione dell'I. C. I. alle pertinenze, mediante la modifica integrale dello stesso articolo;

PRESO ATTO che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, comma 16, stabilisce, fra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, pertanto, avendo approvato il bilancio in data 9. 6. 2008 il presente regolamento avrà effetto dall'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 59, comma 1, del D. Lgs n. 446/1997 che conferisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia I.C.I.;

RICHIAMATI gli artt. 52 e 58 dello stesso D. Lgs n. 446/1997 che prevedono la comunicazione al Ministero delle Finanze dei regolamenti sulle entrate tributarie entro i 30 gg. dallo loro esecutività e resi pubblici mediante avviso, per estratto, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria potestà regolamentare conferita dall'art. 59 del D. Lgs n. 446/1997, l'Amministrazione possa individuare gli immobili dichiarandoli pertinenze e il loro numero complessivo da ammettere ai benefici riservati dalla legge alle abitazioni principali;

ACQUISITI sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267, i pareri favorevoli sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine a quella contabile, resi dal Capo del Settore programmazione e bilancio;

VISTI:

- il D. Lgs 18. 8. 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Lo Statuto comunale;
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 17. 4. 1998, n. 101 esplicativa dal contenuto normativo degli artt. 52 e 58 del D. Lgs. n. 446/1997

con 17 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai diciassette consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

A – approvare la modifica, con effetto dal 1 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell'articolo 8 del Regolamento sull'Imposta comunale degli immobili come di seguito riportato:

«Art. 8

Pertinenze dell'abitazione principale

1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 446/1997, agli effetti dell'esenzione dell'I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole ed esclusivo a servizio della predetta abitazione; pertanto non si considerano pertinenze le unità immobiliari concesse, anche in parte, in locazione o/e comodato d'uso a terzi.

2) Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e hanno lo stesso numero di mappa catastale della abitazione della quale costituiscono pertinenza.

3) In caso di immobili classificati nella categoria catastale C/6 (garage, box, posti auto), costituisce pertinenza dell'abitazione principale il locale adibito a esclusivo utilizzo della stessa, ancorché ubicato in edificio diverso, limitatamente a un solo locale, nel caso in cui detto locale manchi nell'edificio o complesso immobiliare ove è ubicata l'abitazione principale solo se posseduto interamente o in comproprietà con il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

4) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dalla normativa tributaria.

5) Al fine di poter beneficiare di detta esenzione, il contribuente è tenuto a presentare al Comune un'apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'esenzione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.

6) Nel caso in cui la pertinenza sia posseduta in comproprietà, l'esenzione spetta a tutti i proprietari proporzionalmente alla quota di possesso.

7) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.»;

B - di comunicare, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997, il presente regolamento al Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale e al Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate con la circolare del 17. 4. 1998 101/E per la pubblicazione, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

SUCCESSIVAMENTE

RTENUTA sussistente l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000;

con 17 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai diciassette consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue

Il Presidente
Dott. Matteo Savastano

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

[] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli